

Ispezione telematica

Motivazione contratto preliminare n. T 187807 del 28/05/2020
Inizio ispezione 28/05/2020 14:44:06
Richiedente BLZMCG per conto di Tassa versata € 3,60
SLLFBA65P14F839J

Nota di iscrizione

Registro generale n. 23817
Registro particolare n. 4549 Presentazione n. 32 del 12/10/2009

Sezione A - Generalità**Dati relativi al titolo**

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data 24/09/2009 Numero di repertorio 733/604
Notaio BONADIES LUCA Codice fiscale BND LCU 72P12 F839 C
Sede ASCOLI SATTIANO (FG)

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA VOLONTARIA
Derivante da 0176 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Capitale € 300.000,00 Tasso interesse annuo 5,518% Tasso interesse semestrale -
Interessi - Spese - Totale € 600.000,00
Presenza di condizione risolutiva - Durata 29 anni 6 mesi
Termine dell'ipoteca - Stipulazione contratto unico SI

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 2

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1

Comune A463 - ASCOLI SATTIANO (FG)
Catasto TERRENI
Foglio 67 Particella 3 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 8 ettari 29 are 06 centiare
Indirizzo CONTRADA FIUME MORTO N. civico -

Immobile n. 2

Comune A463 - ASCOLI SATTIANO (FG)
Catasto TERRENI
Foglio 67 Particella 1 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 11 ettari 45 are 78 centiare
Indirizzo CONTRADA FIUME MORTO N. civico -

Ispezione telematica

Motivazione contratto preliminare n. T 187807 del 28/05/2020
Inizio ispezione 28/05/2020 14:44:06
Richiedente BLZMCG per conto di Tassa versata € 3,60
SLLFBA65P14F839J

Nota di iscrizione

Registro generale n. 23817
Registro particolare n. 4549 Presentazione n. 32 del 12/10/2009

Immobile n. 3

Comune A463 - ASCOLI SATRIANO (FG)
Catasto TERRENI
Foglio 52 Particella 24 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 6 ettari 06 are 19 centiare
Indirizzo CONTRADA FIUME MORTO N. civico -

Immobile n. 4

Comune A463 - ASCOLI SATRIANO (FG)
Catasto TERRENI
Foglio 52 Particella 89 Subalterno -
Natura T - TERRENO Consistenza 12 ettari 91 are 31 centiare
Indirizzo CONTRADA FIUME MORTO N. civico -

Sezione C - Soggetti**A favore**

Soggetto n. 1 In qualità di CREDITORE IPOTECARIO
Denominazione o ragione sociale BANCA POPOLARE DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Sede MILANO (MI)
Codice fiscale 00715120150 Domicilio ipotecario eletto 20121 MILANO - PIAZZA F. MEDA, 4
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di TERZO DATORE DI IPOTECA
Cognome CHIEFFO Nome DONATO
Nato il 04/10/1979 a FOGGIA (FG)
Sesso M Codice fiscale CHF DNT 79R04 D643 J
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Terzo datore SI
Per la quota di 1/2
Soggetto n. 2 In qualità di TERZO DATORE DI IPOTECA
Cognome CHIEFFO Nome MARIA LAURA
Nata il 01/09/1976 a FOGGIA (FG)
Sesso F Codice fiscale CHF MLR 76P41 D643 N
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Terzo datore SI
Per la quota di 1/2

Debitori non datori di ipoteca

Soggetto n. 1 In qualità di DEBITORE NON DATORE
Denominazione o ragione sociale SOCIETA' AGRICOLA CHIEFFO DI CHIEFFO DONATO E MARIA

Ispezione telematica

Motivazione contratto preliminare

n. T 187807 del 28/05/2020

Inizio ispezione 28/05/2020 14:44:06

Richiedente BLZMCG per conto di
SLLFBA65P14F839J

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 23817

Registro particolare n. 4549

Presentazione n. 32 del 12/10/2009

LAURA SOCIETA' SEMPLICE

Sede FOGGIA (FG)
Codice fiscale 03432180713**Sezione D - Ulteriori informazioni**

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

TRA LE PARTI SI CONVENIVA ALTRESI' QUANTO SEGUE: "ART. 1LA BANCA POPOLARE DI MILANO - SOC. COOP. A R.L. (IN PROSIEGUO CHIAMATA PIU' SEMPLICEMENTE "BANCA"), ACCORDA ALLA SOCIETA' SEMPLICE "SOCIETA' AGRICOLA CHIEFFO DI CHIEFFO DONATO E MARIA LAURA SOCIETA' SEMPLICE", CON SEDE IN FOGGIA VIA L. TREGGIARI 115, (NEL PROSIEGUO DI QUESTO ATTO PIU' SEMPLICEMENTE: CHIAMATA "PARTE FINANZIATA"), CHE A MEZZO DEI SUI RAPPRESENTANTI CHIEFFO DONATO E CHIEFFO MARIA LAURA ACCETTA, UN FINANZIAMENTO DI EURO 300.000,00 (EURO TRECENTOMILA) AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.L.VO 1/9/1993, N. 385 "TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA", DA UTILIZZARE ENTRO IL PRIMO GENNAIO DUEMILADIECI.ART. 2LA "PARTE FINANZIATA" SI OBBLIGA A CORRISPONDERE SULLA SOMMA OGGETTO DEL FINANZIAMENTO L'INTERESSE DEL 5,518% (CINQUE VIRGOLA CINQUECENTODICIOTTO PER CENTO) ANNUO NOMINALE. ART. 3L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC), COMPRENSIVO DEGLI INTERESSI E DEGLI ONERI CHE CONCORRONO A DETERMINARE IL COSTO EFFETTIVO DELL'OPERAZIONE, DEI QUALI LA PARTE FINANZIATA DICHIARA DI AVERE PRESO ATTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO, CALCOLATO CONFORMEMENTE ALLA DISCIPLINA DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D. LGS. 1.9.93 N. 385 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONI, E' PARI, ATTUALMENTE, AL 5,608% (CINQUE VIRGOLA SEICENTOTTO PER CENTO).ART. 4L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AVVERRA' CON LE SEGUENTI MODALITA' E CONDIZIONI:- A SEGUITO DI RICHIESTA SCRITTA DELLA "PARTE FINANZIATA";- IN UNA O PIU' SOLUZIONI, IN RELAZIONE ANCHE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO, A GIUDIZIO DELLA "BANCA";- MEDIANTE ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA "PARTE FINANZIATA" PRESSO LA DIPENDENZA N 00279 DELLA "BANCA";- SOLTANTO DOPO CHE DALLA "PARTE FINANZIATA" SIANO STATE ADEMPIUTE TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE CONTRATTO ED IN PARTICOLARE CHE SIA STATA COMPROVATA L'AVVENUTA ISCRIZIONE DELL'IPOTECA A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO E L'INESISTENZA DI PRECEDENTI ISCRIZIONI, PRIVILEGI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, SALVO QUANTO GIA' EVENTUALMENTE PREVISTO NEL PRESENTE ATTO.- AD AVVENUTA COSTITUZIONE, NELLE FORME E CON LE MODALITA' INDICATE DALLA "BANCA", DI OGNI ALTRA GARANZIA EVENTUALMENTE RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO; SEMPRECHE' LA "PARTE FINANZIATA" SI TROVI NEL PIENO E LIBERO ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI, NON TROVANDOSI PENDENTE A SUO CARICO ALCUNA DELLE PROCEDURE DI CUI AL R.D.16 MARZO 1942, N.267.ART. 5LA "PARTE FINANZIATA" SI OBBLIGA A RIMBORSARE IL FINANZIAMENTO, IN LINEA CAPITALE, MEDIANTE IL PAGAMENTO DI N. 59 (CINQUANTANOVE) RATE SEMEMESTRALI SECONDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO CHE, FIRMATO DAI COMPARENTI E DA ME NOTAIO, SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO SOTTO LA LETTERA "A".AL PRESENTE ATTO, PREVIAMENTE FIRMATO DALLE PARTI E DA ME NOTAIO, SI ALLEGA SOTTO LA LETTERA "B" IL DOCUMENTO DI SINTESI.L'AMMORTAMENTO DECORRERA' DAL PRIMO GENNAIO 2010 (TERMINE DEL PERIODO DI UTILIZZO - VEDI ART. 1 - E DELL'EVENTUALE PREAMMORTAMENTO) E LE RELATIVE RATE SCADRANNO CONSECUTIVAMENTE OGNI

Ispezione telematica

Motivazione contratto preliminare

n. T 187807 del 28/05/2020

Inizio ispezione 28/05/2020 14:44:06

Richiedente BLZMCG per conto di
SLLFBA65P14F839J

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 23817

Registro particolare n. 4549

Presentazione n. 32 del 12/10/2009

SEMESTRE, LA PRIMA IL 30 GIUGNO 2010 E L'ULTIMA IL 30 GIUGNO 2039. SUL DEBITO IN LINEA CAPITALE, TEMPO PER TEMPO IN ESSERE, LA "PARTE FINANZIATA" CORRISPONDERA' ALLA "BANCA", ALLA SCADENZA DI OGNI MESE SOLARE, GLI INTERESSI CALCOLATI AL TASSO DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2. INOLTRE LA "PARTE FINANZIATA" CORRISPONDERA' RATE 1 (UNA) DI PREAMMORTAMENTO A DECORRERE DAL GIORNO DELL'EROGAZIONE E CON SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2009. NEL CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO, ALLE SCADENZE CONVENUTE, DELLE RATE DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO IN LINEA CAPITALE E/O DEGLI INTERESSI MATURATI, LA "PARTE FINANZIATA", DOVRA' CORRISPONDERE SUGLI IMPORTI O SULLA PARTE DI ESSI NON PAGATI NEI TERMINI STABILITI, GLI INTERESSI DI MORA NELLA MISURA DI 1 (UNO) PUNTO PERCENTUALE IN PIU' DEL TASSO DI INTERESSE COME SOPRA STABILITO DA CONTEGGIARSI DAL GIORNO SUCCESSIVO A TALE SCADENZA FINO AL GIORNO IN CUI AVVERRA' L'EFFETTIVO PAGAMENTO. SU DETTI INTERESSI NON E' CONSENTITA LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA. TALI INTERESSI DI MORA DECORRERANNO DI PIENO DIRITTO, SENZA BISOGNO DI ALCUNA INTIMAZIONE NE' MESSA IN MORA MA SOLTANTO PER LA VERIFICATA SCADENZA DEL TERMINE E CIO' SENZA PREGIUDIZIO ALCUNO DI QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ART. 11. LA "PARTE FINANZIATA" AUTORIZZA FIN D'ORA L'ADDEBITO SUL PROPRIO CONTO CORRENTE PRESSO LA "BANCA", ALLE SCADENZE CONVENUTE, DELLO IMPORTO DELLE RATE DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO IN LINEA CAPITALE E DEGLI INTERESSI MATURATI, NONCHE' DELL'IMPORTO RELATIVO AD EVENTUALI INTERESSI DI MORA, OBBLIGANDOSI PERTANTO DI FAR CONFLUIRE SU DETTO CONTO CORRENTE, PER LE SINGOLE SCADENZE, I FONDI NECESSARI. DETTI ADDEBITI, PERALTRIO, NON RAPPRESENTANO NOVAZIONE DEL RAPPORTO ORIGINARIO, PER CUI COSTITUIRANNO LIBERAZIONE DELLE RATE DOVUTE SOLTANTO NELL'IPOTESI CHE A FRONTE DI ESSI VI SIA LA CORRISPONDENTE COPERTURA DEI FONDI. ART. 6 A GARANZIA DI TUTTO QUANTO COMUNQUE SPETTANTE ALLA "BANCA" IN DIPENDENZA DEL FINANZIAMENTO COME SOPRA ACCORDATO, CHIEFFO DONATO E CHIEFFO MARIA LAURA COSTITUISCONO A FAVORE DELLA "BANCA", CHE ACCETTA, IPOTECA DI PRIMO GRADO SUI BENI IN COMUNE DI ASCOLI SATRIANO DESCRITTI, CONFINANTI ED ACCATASTATI NEL CORSO DEL PRESENTE ATTO ALL'ARTICOLO N. 18, SINO ALLA CONCORRENZA DI EURO EURO 300.000,00 (EURO TRECENTOMILA) PER CAPITALE, OLTRE A EURO 300.000,00 (EURO TRECENTOMILA) PER INTERESSI CONTRATTUALI A NORMA DELL'ART. 2, PER EVENTUALI INTERESSI DI MORA, COME SOPRA DETERMINATI, SPESE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI, RIPETIBILI ED IRREPETIBILI, ANCHE SE NON LIQUIDATE CON SENTENZA, PREMI DI ASSICURAZIONE, IMPOSTE, TASSE ED ACCESSORI E PER OGNI ALTRA SPESA CUI LA "BANCA" DOVESSE ANDARE INCONTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL REALIZZO DEL PROPRIO CREDITO, E COSI' COMPLESSIVAMENTE PER LA SOMMA DI EURO 600.000,00 (EURO SEICENTOMILA), SOPRA GLI IMMOBILI APPRESSO DESCRITTI E SU TUTTE LE LORO PERTINENZE, DIPENDENZE, ACCESSIONI, NULLA ESCLUSO OD ECCETTUATO E TUTTO IVI COMPRESO. I SIGNORI CHIEFFO DONATO E CHIEFFO MARIA LAURA ACCONSENTONO, PERTANTO, CHE, A RICHIESTA DI CHIUNQUE, VENGA ISCRITTA L'IPOTECA A FAVORE DELLA "BANCA" CON ESONERO DEL COMPETENTE CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI RESPONSABILITA'. ART. 7I SIGNORI CHIEFFO DONATO E CHIEFFO MARIA LAURA GARANTISCONO LA PROPRIETA' E DISPONIBILITA' DEGLI IMMOBILI SOPRA DESCRITTI E LA LORO LIBERTA' DA PESI, VINCOLI, IPOTECHE, TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, SERVITU' E PRIVILEGI, ANCHE PER IMPOSTE, E DA ALTRI ONERI REALI AD ECCEZIONE DI NULLA; E SI OBBLIGANO A:- MANTENERE IN CONDIZIONI OTTIMALI GLI IMMOBILI SOTTOPOSTI AD IPOTECA E AD ESEGUIRE TUTTE LE RIPARAZIONI OCCORRENTI PER LA LORO CONSERVAZIONE ED IL LORO MIGLIORAMENTO;- GIUSTIFICARE, A RICHIESTA DELLA "BANCA", IL SODDISFACIMENTO INTEGRALE DI QUALSIASI TASSA ED IMPOSTA AVENTE RELAZIONE ANCHE INDIRECTA CON GLI IMMOBILI IPOTECATI E AD ASTENERSI DAL FARE COSA ALCUNA CHE NE POSSA DIMINUIRE IL VALORE;- INFORMARE IMMEDIATAMENTE LA "BANCA" DI TUTTO QUANTO ABBIA A PREGIUDICARE IL VALORE DEGLI IMMOBILI STESSI;- NON ALIENARE, VINCOLARE, GRAVARE DI

Ispezione telematica

Motivazione contratto preliminare

n. T 187807 del 28/05/2020

Inizio ispezione 28/05/2020 14:44:06

Richiedente BLZMCG per conto di
SLLFBA65P14F839J

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 23817

Registro particolare n. 4549

Presentazione n. 32 del 12/10/2009

IPOTECHE, ONERI E PESI DI QUALSIASI NATURA GLI IMMOBILI OGGETTO DELL'IPOTECA, SENZA IL PREVENTIVO ASSENSO SCRITTO DELLA "BANCA".ART. 8 SINO ALLA TOTALE ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO, LA "PARTE FINANZIATA" SI OBBLIGA DI ASSICURARE E TENERE E ASSICURATI, PER CONGRUO VALORE, CONTRO I RISCHI DELL'INCENDIO, DEL FULMINE, DEGLI SCOPPI NONCHE' ALTRI RISCHI EVENTUALMENTE INDICATI DALLA "BANCA", GLI IMMOBILI SOTTOPOSTI AD IPOTECA, CON VINCOLO A FAVORE DELLA "BANCA" STESSA.QUALORA NON VENGA OTTEMPERATO IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO SCADUTO, LA "BANCA" E' FIN D'ORA AUTORIZZATA A PROVVEDERVI ESSA STESSA, CON DIRITTO DI RIVALSA SULLA "PARTE FINANZIATA".IN CASO DI SINISTRO, LE INDENNITA' LIQUIDATE POTRANNO ESSERE RICONOSCIUTE ALL'ASSICURATO SOLTANTO PREVIO ASSENSO SCRITTO DELLA "BANCA" E QUALORA, IN DIPENDENZA DEL SINISTRO, NON SIA VENUTA MENO OVVERO VENGA CONTESTUALMENTE RIPRISTINATA LA CONGRUITA' DEL VALORE DEL BENE A GARANZIA DEL PROPRIO CREDITO.NEL CASO DI INSOLVENZA O DI MOROSITA' DELLA "PARTE FINANZIATA", LE INDENNITA' SARANNO IMPUTATE A TOTALE O PARZIALE ESTINZIONE DEL CREDITO VANTATO DALLA "BANCA".ART. 9 LA "BANCA" POTRA' IN OGNI TEMPO ESEGUIRE ISPEZIONI SUGLI IMMOBILI IPOTECATI AL FINE DI GIUDICARE, ANCHE IN CORSO DI CONTRATTO, LA CAPACITA' E CAPIENZA DELLA COSTITUITA GARANZIA, CON SUA FACOLTA', OVE LA CONSIDERI DIMINUITA, DI RIDURRE L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO E CONSEGUENTEMENTE DI RIPETERE PRIMA DEL TERMINE QUELLA PARTE DELLA SOMMA MUTUATA CHE, RITENESSE SCOPERTA DI GARANZIA.ART. 10 LA "PARTE FINANZIATA" SI OBBLIGA A:- UTILIZZARE IL FINANZIAMENTO UNICAMENTE PER LO SCOPO PREVISTO ED A FORNIRE, A RICHIESTA DELLA "BANCA", LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE;- APPLICARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE CONDIZIONI NON INFERIORI A QUELLE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DELLA CATEGORIA E DELLA ZONA;- CONSENTIRE OGNI INDAGINE TECNICA E AMMINISTRATIVA DA PARTE DELLA "BANCA" E FORNIRE TUTTI I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI CHE VERRANNO RICHIESTI.ART. 11 LA "BANCA", SENZA NECESSITA' DI COSTITUZIONE IN MORA, AVRA' DIRITTO DI RISOLVERE, AI SENSI DELL'ART. 1456 C.C., IL PRESENTE CONTRATTO QUALORA:- LA "PARTE FINANZIATA" NON UTILIZZI IL FINANZIAMENTO ENTRO I TERMINI E PER LO SCOPO PREVISTI;- RISULTINO GRAVANTI SUI BENI CONCESSI IN GARANZIA ISCRIZIONI, PRIVILEGI O TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI SALVO QUANTO GIA' PREVISTO NEL PRESENTE ATTO;ED INOLTRE, NEL CASO CHE:- LA "PARTE FINANZIATA" O I GARANTI SUBISCANO PROTESTI, PROCEDIMENTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI O IPOTECHE GIUDIZIALI OVVERO SI VERIFICHINO EVENTI TALI DA INCIDERE SULLA LORO CONSISTENZA PATRIMONIALE, ECONOMICA O FINANZIARIA E CHE, A GIUDIZIO DELLA "BANCA", POSSANO ARRECARRE PREGIUDIZIO ALLA SICUREZZA DEL CREDITO;- LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E LE COMUNICAZIONI FATTE ALLA "BANCA" RISULTINO NON VERITIERE. IN OGNI CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE, AL VERIFICARSI DI UNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 1186 C.C., LA "BANCA" AVRA' DIRITTO DI ESIGERE L'IMMEDIATO RIMBORSO DEL CREDITO PER CAPITALE, INTERESSI, ANCHE DI MORA (DA CONTEGGIARSI SINO ALLA DATA DI EFFETTIVO PAGAMENTO DEL DEBITO), SPESE ED ACCESSORI E LA "PARTE FINANZIATA" SI OBBLIGA ALL'IMMEDIATA RESTITUZIONE.SULL'IMPORTO RELATIVO A TALE CREDITO NON E' CONSENTITA LA CAPITALIZZAZIONE PERIODICA.LA PARTE FINANZIATA CON RIFERIMENTO AI FONDI EVENTUALMENTE E DIRETTAMENTE CONDOTTI IN AFFITTO E CONSIDERATI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO, PRENDE ATTO CHE I RAPPORTI DI AFFITTANZA DEVONO AVERE DURATA PARI A QUELLA DEL FINANZIAMENTO. SI OBBLIGA, PERTANTO, A RINNOVARE I CONTRATTI IN ESSERE ALLE RELATIVE SCADENZE PER TUTTA LA DURATA DEL FINANZIAMENTO E, COMUNQUE, A COMUNICARE CON LETTERA RACCOMANDATA ALLA BANCA OGNI EVENTUALE VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI AFFITTANZA STESSO. IN RELAZIONE A TALE OBBLIGO, E COSI' PURE QUALORA TUTTI I RAPPORTI DI AFFITTANZA DOVESSERO CESSARE PER QUALSIASI MOTIVO, LA BANCA AVRA' LA FACOLTA'

Ispezione telematica

Motivazione contratto preliminare

n. T 187807 del 28/05/2020

Inizio ispezione 28/05/2020 14:44:06

Richiedente BLZMCG per conto di
SLLFBA65P14F839J

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 23817

Registro particolare n. 4549

Presentazione n. 32 del 12/10/2009

DI DICHIARARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO.LA PARTE FINANZIATA SI IMPEGNA A NON AFFITTARE L'AZIENDA AGRICOLA E/O I RELATIVI TERRENI E FABBRICATI CON CONTRATTO ULTRAQUINQUENNALE E PAGAMENTO ANTICIPATO DEI CANONI SENZA L'ESPLICITO CONSENSO DELLA BANCA. QUALORA CIO' AVVENISSE, LA BANCA AVRA' LA FACOLTA' DI DICHIARARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO.ART. 12A RICHIESTA DELLA "PARTE FINANZIATA", LA "BANCA" POTRA', MODIFICARE IL PIANO DI RIMBORSO NONCHE' PROROGARE, OVE PREVISTO, IL TERMINE DI UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO. LA "PARTE FINANZIATA" AVRA' FACOLTA' DI RESTITUIRE ANTICIPATAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IL CAPITALE MUTUATO. IN TALE IPOTESI, COSI' COME NEL CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, NESSUN ALTRO ONERE POTRA' ESSERE ADDEBITATO OLTRE IL COMPENSO OMNICOMPRESIVO DI UN IMPORTO PARI AL 1,00% (UNO PER CENTO) DEL CAPITALE ANTICIPATAMENTE RIMBORSATO.A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO SI PRECISA CHE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA RELATIVA AD UN CAPITALE DI EURO 1.000 (EURO MILLE) L'IMPORTO DOVUTO SARA' PARI A EURO 10,00 (DIECI) A SEGUITO DEL SEGUENTE CALCOLO: EURO1.000 MOLTIPLICATO 1 DIVISO 100.ART. 131 SIGG. CHIEFFO MARIA LAURA E CHIEFFO DONATO SI COSTITUISCONO FIDEJUSSORI A FAVORE DELLA "BANCA" PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA "PARTE FINANZIATA" CON IL PRESENTE CONTRATTO, SINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 600.000,00(EURO SEICENTOMILA). LA PRESENTE FIDEJUSSIONE E' REGOLATA DALLE SEGUENTI CONDIZIONI:A) LA FIDEJUSSIONE GARANTISCE TUTTO QUANTO DOVUTO DAL DEBITORE PER CAPITALE, INTERESSI, ANCHE SE MORATORI, ED OGNI ALTRO COSTO ACCESSORIO, NONCHE' PER OGNI SPESA, ANCHE SE DI CARATTERE GIUDIZIARIO, OLTRE AD OGNI ONERE TRIBUTARIO;B) LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA FIDEJUSSIONE SONO SOLIDALI ED INDIVISIBILI ANCHE NEI CONFRONTI DEI SUCCESSORI OD AVENTI CAUSA;C) IL FIDEJUSSORE NON PUO' RECEDERE NEL CORSO DELL'OPERAZIONE DALLA GARANZIA, CHE RIMANE EFFICACE FINO AL COMPLETO ADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE GARANTITA;IN CASO DI RINNOVI O PROROGHE DEL CREDITO CONCESSO LA FIDEJUSSIONE PERMANE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA TALI RINNOVI O PROROGHE, A CONDIZIONE CHE IL FIDEJUSSORE ABBA MANIFESTATO ESPRESSAMENTE LA PROPRIA VOLONTA' DI MANTENERE FERMA LA GARANZIA;D) IL FIDEJUSSORE AVRA' CURA DI TENERSI AL CORRENTE DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL DEBITORE E, IN PARTICOLARE, DI INFORMARSI PRESSO LO STESSO DELLO SVOLGIMENTO DEI SUOI RAPPORTI CON LA "BANCA";LA "BANCA" E' COMUNQUE TENUTA, A RICHIESTA DEL FIDEJUSSORE, A COMUNICARGLI L'ENTITA' DELL'OBBLIGAZIONE GARANTITA, QUALE AD ESSA RISULTANTE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, NONCHE', PREVIO OTTENIMENTO DA PARTE DEL FIDEJUSSORE DEL CONSENSO SCRITTO DEL DEBITORE PRINCIPALE ULTERIORI INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ESPOSIZIONE STESSA;E) I DIRITTI DERIVANTI ALLA "BANCA" DALLA FIDEJUSSIONE RESTANO INTEGRI FINO A TOTALE ESTINZIONE DI OGNI SUO CREDITO VERSO IL DEBITORE, SENZA CHE ESSA SIA TENUTA AD ESCUTERE IL DEBITORE OD IL FIDEJUSSORE MEDESIMO, O QUALSIASI ALTRO COOBBLIGATO E GARANTE, ENTRO I TERMINI PREVISTI DALL'ART. 1957 COD. CIV., CHE SI INTENDE DEROGATO;F) NELL'IPOTESI IN CUI LE OBBLIGAZIONI GARANTITE SIANO DICHIARATE INVALIDE, LA FIDEJUSSIONE SI INTENDE FINORA ESTESA A GARANZIA DELL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME COMUNQUE EROGATE;G) NESSUNA ECCEZIONE PUO' ESSERE OPPOSTA DAL FIDEJUSSORE RIGUARDO AL MOMENTO IN CUI LA "BANCA" ESERCITA LA SUA FACOLTA' DI RECEDERE DAI RAPPORTI CON IL DEBITORE;H) IL FIDEJUSSORE NON PUO' ESERCITARE IL DIRITTO DI REGRESSO O DI SURROGA CHE GLI SPETTI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE, DI COOBBLIGATI E DI GARANTI ANCORCHE' COFIDEJUSSORI, SINO A QUANDO OGNI RAGIONE DELLA "BANCA" NON SIA STATA INTERAMENTE ESTINTA;I) LA FIDEJUSSIONE HA PIENO EFFETTO INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI GARANZIA, PERSONALE O REALE, GIA' ESISTENTE O CHE FOSSE IN SEGUITO PRESTATI A FAVORE DELLA "BANCA" NELL'INTERESSE DEL DEBITORE MEDESIMO;NEL CASO IN CUI CI SIANO PIU'

Ispezione telematica

Motivazione contratto preliminare

n. T 187807 del 28/05/2020

Inizio ispezione 28/05/2020 14:44:06

Richiedente BLZMCG per conto di
SLLFBA65P14F839J

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione

Registro generale n. 23817

Registro particolare n. 4549

Presentazione n. 32 del 12/10/2009

FIDEJUSSORI, CIASCUNO DI ESSI RISPONDE PER L'INTERO AMMONTARE DEL DEBITO, ANCHE SE LE GARANZIE SONO STATE PRESTATE CON UN UNICO ATTO E L'OBBLIGAZIONE DI ALCUNO DEI GARANTI E' VENUTA A CESSARE OPPURE HA SUBITO MODIFICAZIONI, PER QUALSIASI CAUSA, COMPRESA LA REMISSIONE O TRANSAZIONE DA PARTE DELLA "BANCA";L) QUALSIASI DICHIARAZIONE, COMUNICAZIONE, NOTIFICA, E' EFFETTUATA DALLA "BANCA" AL FIDEJUSSORE CON PIENO EFFETTO ALL'INDIRIZZO DA QUEST'ULTIMO INDICATO ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO O FATTO CONOSCERE SUCCESSIVAMENTE PER ISCRITTO;M) IL FIDEJUSSORE AUTORIZZA ESPRESSAMENTE LA "BANCA" A SEGNALARE LA PRESENTE FIDEJUSSIONE, SE RICHIESTA, ALLA SOCIETA' DI REVISIONE INCARICATA DAL DEBITORE DEL CONTROLLO CONTABILE E DELLA CERTIFICAZIONE DEI SUOI BILANCI. ART. 14PER TUTTI GLI EFFETTI CONTRATTUALI, LA "BANCA" ELEGGE IL PROPRIO DOMICILIO PRESSO LA PROPRIA SEDE IN MILANO, PIAZZA MEDA N. 4 E LA "PARTE FINANZIATA" ELEGGE IL PROPRIO DOMICILIO IN FOGGIA VIA TREGGIARI N. 115, COSI' COME I GARANTI E TERZI DATORI DI IPOTECA.AGLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA LA "BANCA" ELEGGE IL PROPRIO DOMICILIO PRESSO LA PROPRIA SEDE IN MILANO - PIAZZA MEDA, 4.AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 C.P.C. LE PARTI ESPRESSAMENTE CONVENGONO CHE UNICO FORO COMPETENTE PER LE EVENTUALI CONTROVERSIE NASCENTI DAL PRESENTE CONTRATTO SARA' QUELLO DI MILANO.ART. 15 SONO A CARICO DELLA "PARTE FINANZIATA" L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DA CORRISPONDERE ALL'ERARIO A NORMA DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, OGGI PARI ALLO 0,25% (ZERO VIRGOLA VENTICINQUE PER CENTO) E CIOE' PARI A EURO 750,00 (EURO SETTECENTOCINQUANTA), OLTRE AL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL SGFA S.R.L. OGGI PARI ALLO 0,25% (ZERO VIRGOLA VENTICINQUE PER CENTO) E CIOE' PARI A EURO 750,00 (EURO SETTECENTOCINQUANTA/00), SU DI UN MASSIMO IMPONIBILE DI EURO 1.550.000,00 (UNMILIONECINQUECENTOCINQUANTAMILA) NONCHE' TUTTE LE SPESE INERENTI ALLA STIPULAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO ED AGLI ATTI E FORMALITA' CONSEGUENTI (COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLE COPIE ESECUTIVE PER "BANCA").LA "PARTE FINANZIATA" SI OBBLIGA A:- RICONOSCERE ALLA "BANCA", A TITOLO DI SPESE DI ISTRUTTORIA, UNA SOMMA PARI A EURO 600,00 (SEICENTO),CORRISPONDERE ALLA "BANCA" QUALI SPESE DI INCASSO RATA LA SOMMA DI EURO 0,00 RIPARTITE PRO-QUOTA IN BASE ALLA PERIODICITA' DELLE RATE;- SODDISFARE DIRETTAMENTE LA PARCELLA NOTARILE RELATIVA AL PRESENTE CONTRATTO ED AI CONSEGUENTI ATTI E FORMALITA' NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 39, SETTIMO COMMA DEL D.L.VO PRIMO SETTEMBRE 1993, N. 385, RESTANDO LA "BANCA" ESONERATA DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;- RIMBORSARE TUTTE LE SOMME CHE LA "BANCA" FOSSE TENUTA A PAGARE PER QUALUNQUE ONERE FISCALE CHE VENISSE IMPOSTO IN DIPENDENZA DEL PRESENTE FINANZIAMENTO. LA "PARTE FINANZIATA" PRENDE ATTO CHE IL NOTAIO ROGANTE PROVVEDERA' A FORNIRE ALLA STESSA 2 COPIE AUTENTICHE DEL PRESENTE CONTRATTO, DI CUI UNA IN FORMA ESECUTIVA, MUNITE DEGLI ESTREMI DELL'AVVENUTA REGISTRAZIONE E DELLA ESEGUITA FORMALITA' DI ISCRIZIONE. ART.16PER IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL PRESENTE CONTRATTO NONCHE' DEGLI ATTI E FORMALITA' CONSEGUENTI SI RICHIAMANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO IV DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.ART. 17AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. 12.11.1996 N. 612 (REGOLAMENTO RECANTE NORME SUL SGFA SRL) LA BANCA POPOLARE DI MILANO - SOC.COOP. A R.L. DICHIARA CHE LA GARANZIA PRIMARIA DELLA PRESENTE OPERAZIONE E' RAPPRESENTATA DA IPOTECA.ART. 18LA "PARTE FINANZIATA" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1341 COD. CIV. 2 COMMA DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE CONDIZIONI RECAE DAGLI ARTICOLI 2 (INTERESSI) -3 (INDICATORE SINTETICO DI COSTO) -5 (ADDEBITO RATE IN CONTO CORRENTE - INTERESSI DI MORA) -8 (ASSICURAZIONE IMMOBILI IPOTECATI) -11 (RISOLUZIONE CONTRATTO) -12 (ESTINZIONE ANTICIPATA - COMPENSO) -14 (ELEZIONE DOMICILIO - FORO COMPETENTE) -15 (ONERI E SPESE) DEL PRESENTE CONTRATTO.DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI DA IPOTECAREA) FONDO RUSTICO IN

Ispezione telematica

Motivazione contratto preliminare

n. T 187807 del 28/05/2020

Inizio ispezione 28/05/2020 14:44:06

Richiedente BLZMCG per conto di
SLLFBA65P14F839J

Tassa versata € 3,60

Nota di iscrizione*Registro generale n.* 23817*Registro particolare n.* 4549*Presentazione n. 32 del 12/10/2009*

AGRO DI ASCOLI SATTIANO, DELLA COMPLESSIVA ESTENSIONE DI HA.19.74.84 (ETTARI DICIANNOVE, ARE SETTANTAQUATTRO E CENTIARE OTTANTAQUATTRO), RIPORTATO NEL CATASTO TERRENI DI ASCOLI SATTIANO, COME SEGUE:AL C.T. DEL COMUNE DI ASCOLI SATTIANO: FOGLIO 67 P.LLA 3 DI HA 8 ARE 29 CA. 06 SEMINATIVO DI QUINTA CLASSE R.A. E. 171,27R.D.E. 85,63 AL C.T. DEL COMUNE DI ASCOLI SATTIANO: FOGLIO 67 P.LLA 1 DI HA 11 ARE 45 CA. 78 SEMINATIVO DI QUARTA CLASSE R.A. E. 266,29R.D. E. 177,52 B) FONDO RUSTICO IN AGRO DI ASCOLI SATTIANO, DELLA COMPLESSIVA ESTENSIONE DI HA. 18.97.50 (ETTARI DICOTTO, ARE NOVANTASETTE E CENTIARE CINQUANTA), RIPORTATO NEL CATASTO TERRENI DI ASCOLI SATTIANO, COME SEGUE:AL C.T. DEL COMUNE DI ASCOLI SATTIANO: FOGLIO 52 P. LLA 24 DI HA 6 ARE 06 CA. 19 SEMINATIVO DI QUARTA CLASSE R.A. E. 140,88 R.D.E. 93,92 AL C.T. DEL COMUNE DI ASCOLI SATTIANO: FOGLIO 52 P.LLA 89 DI HA 12 ARE 91 CA. 31 SEMINATIVO DI QUARTA CLASSE R.A. E. 300,11 R.D.E. 200,07."

Ispezione telematica

Motivazione contratto preliminare

n. T 187807 del 28/05/2020

Inizio ispezione 28/05/2020 14:44:06

Richiedente BLZMCG per conto di
SLLFBA65P14F839J

Tassa versata € 3,60

~~**Elenco annotazioni, comunicazioni, rettifiche e formalità successive**~~~~*Relative alla formalità: Nota di iscrizione Numero di registro particolare 4549 del 12/10/2009*~~**Annotazioni**

ANNOTAZIONE presentata il 19/11/2018 Servizio di P.I. di FOGGIA
Registro particolare n. 3096 Registro generale n. 24154
Tipo di atto: 0831 - SURROGAZIONE ART.120 QUATER DEL D.
LGS.385/1993

Comunicazioni*Non sono presenti comunicazioni***Rettifiche***Non sono presenti rettifiche***Formalità successive (nelle quali la nota è formalità di riferimento)***Non sono presenti formalità successive*